



Roma, 1 aprile 2000

Mistero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Centrale per i Servizi Generali,
il Personale e l'Organizzazione

Servizio I

Prot. n° G1/12410

Agli Uffici del Territorio

LORO SEDI

**e.p.c. Alle Direzioni Compartimentali del
Territorio**

LORO SEDI

OGGETTO: *Progetto L.S.U. "Catasto Urbano" proroga e assunzione.*

Come è noto l'art. 1 del decreto legislativo 30/12/1999, n. 506, ha sostituito, dal 1° gennaio 2000, il 2° comma dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 che stabiliva particolari forme di stabilizzazione del lavoro.

Pertanto, dal 1°/1/2001, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato può stipulare contratti a tempo indeterminato con i LSU, finalizzati all'inserimento nelle Agenzie Fiscali, che nel frattempo hanno usufruito di una proroga di mesi sei e che in tale proroga hanno al massimo effettuato il 10% dei giorni lavorativi di assenza ingiustificata. Sulle competenze corrisposte ai dipendenti neo-assunti e sull'importo integrativo corrisposto dovrà essere determinata l'*aliquota (unificata)* dell'8,5% così come stabilito dal succitato decreto legislativo 506/99.

Si comunica, inoltre, che il decreto legislativo 28/3/2000, n. 64, ha istituito, a partire dal 1°/1/2001 un'addizionale provinciale e comunale di lire 15.000 giornaliere.

Nei supplementi ordinari alle G.U. n. 320 del 19/5/2000 e n. 398 del 21/12/2001 saranno pubblicati i comuni che hanno deliberato, con decorrenza 1° gennaio 2001 l'aliquota della suddetta addizionale comunale.

Pertanto, con riferimento alle disposizioni che regolamentano le assunzioni nella P.A. i LSU saranno immediatamente inseriti in servizio il primo gennaio 2001, stante la proroga di mesi sei succitata, che sarà a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, ed un compenso di lire 1.427.800 lorde, che si sommerà all'indennità di disoccupazione versate dalle INPS di competenza.

Si comunica, inoltre, che ai sensi del succitato art. 1 del decreto legislativo 506/99, anche l'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., (dovuta da tutti i L.S.U., per l'anno 2000, determinata anch'essa, in occasione dell'operazione di conguaglio fiscale) sarà trattenuta in rate uguali a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale 1999, fino al mese di ottobre 2000.

In merito al versamento dell'addizionale regionale 2000, si richiamano le disposizioni già fornite dalla scrivente in occasione della stessa addizionale relativa all'anno 1999.

Si comunica, infine, che gli importi da trattenere, per "addizionale regionale 1999 e comunale 2000" devono essere indicati nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 600/73.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. IL DIRETTORE CENTRALE

f.to LUCCIO APRILE
